Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Lunedì 25 aprile | Numero 97

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Legge 7 aprile 1921, n. 458, *che autorizza il Governo del Re a donare al Regno dei belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger van der Weyden, ora appartenente alla R Galleria dell'Accademia di Venezia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a donare al Regno dei belgi il ritratto di Lorenzo Fraimond, opera di Roger van der Weyden, ora appartenente alla R Galleria dell'Accademia di Venezia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — SFORZA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 459, *che converte in legge il decreto-legge Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge Luogotenenziale in data 26 aprile 1917, n. 835, concernente provvedimenti per l'opera della Biblioteca nazionale centrale di Firenze.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 460, *che autorizza, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1920-921, lo stanziamento di L. 1.250.000, per la celebrazione del VI centenario della morte di Dante.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1920-921, è autorizzato lo stanziamento della somma di L. 1.250.000 da effettuarsi mediante decreto del Ministero del tesoro, per spese in occasione del VI centenario della morte di Dante elencate nella tabella annessa alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

TABELLA.

1. Adornamento alla tomba di Dante in Ravenna, L. 270.000.
2. Sistemazione del recinto di Braccioforte, in Ravenna, L. 70.000.
3. Assetto del Museo medioevale in Ravenna, L. 75 000.
4. Contributo al Comitato cattolico di Ravenna per i lavori della Cappella polentana in S. Francesco, L. 35.000.
5. Contributo al comune di Ravenna per il restauro e la sistemazione della Sala classense e per le salette dei cimeli danteschi, L. 50.000.
6. Per restauri di edifici attinenti a Dante o al tempo di Dante in Toscana, L. 380.000.
7. Per restauri di edifici attinenti a Dante o al tempo di Dante in altri luoghi d'Italia, L. 135.000.
8. Sistemazione della biblioteca dantesca nella Casa di Dante al palazzetto degli Anguillara in Roma, L. 70.000.
9. Per sussidi a pubblicazioni, conferenze e letture dantesche, L. 165 000.

Totale L. 1.250.000.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'istruzione pubblica
CROCE.

Regio decreto-legge 24 marzo 1921, n. 432, *che proroga il termine per la dichiarazione di necessità prescritta per la esecuzione di opere stradali.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019 e 13 aprile 1919, n. 568, e i Nostri decreti 22 novembre 1919, n. 2463 e 22 novembre 1919, n. 2464;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 30 giugno 1921 il termine per la dichiarazione di necessità delle strade comunali obbligatorie da completare e delle strade da costruire per l'accesso alle stazioni, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti nelle Provincie meridionali continentali e in tutte le isole del Regno, secondo le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 30 giugno 1918, n. 1019, e 13 aprile 1919, n. 568, e del Nostro decreto 22 novembre 1919, n. 2464.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 20 del Nostro decreto 3 maggio 1920, n. 558, è sostituito il seguente:

« I termini che fossero già trascorsi per la formazione degli elenchi delle strade di accesso alle nuove stazioni ferroviarie di cui all'art. 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921 ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 17 marzo 1921, n. 408, *che modifica il vigente regolamento per l'applicazione della tassa camerale sugli esercenti industria e commercio nella provincia di Teramo.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Visto il Nostro decreto 28 aprile 1910, n. CLXXXVI (parte supplementare) che approva il regolamento per l'applicazione della tassa della Camera di commercio e industria di Teramo;

Visto il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1291, che abroga e sostituisce gli articoli 14, 19 e 20 del regolamento suddetto;

Visto la deliberazione in data 10 settembre 1920 della Camera di commercio e industria di Teramo;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 4 del vigente regolamento approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. CLXXXVI (parte supplementare) per l'applicazione della tassa camerale sugli esercenti industria e commercio nella provincia di Teramo, è modificato come appresso:

Nel bilancio preventivo la Camera stanzierà in apposito capitolo l'ammontare delle imposte dovute dagli esercenti commercio e industria del suo distretto, e ne fisserà l'aliquota di base che non potrà oltrepassare il limite massimo di lire 1,20 per ogni cento lire di reddito netto inscritto a ruolo e la cui applicazione avrà carattere progressivo.

All'uopo i contribuenti verranno classificati in ragione dei rispettivi redditi nelle seguenti categorie:

Categoria.	Redditi netti di R M.
1ª	da L. 400 a L. 999,99.
2ª	» » 1000 » » 1.999,99.
3ª	» » 2000 » » 2.999,99.
4ª	» » 3000 » » 3.999,99.
5ª	» » 4000 » » in sopra.

In relazione a tale classifica l'applicazione dell'aliquota seguirà, partendo dall'aliquota base una misura progressiva aumentando di 20 in 20 centesimi per ogni categoria.

Nei riguardi delle Società o Ditte, aventi più sedi ed anche più redditi nella medesima sede, l'aliquota viene applicata sul solo reddito del distretto camerale commisurato in relazione alla categoria cui si riferisce il reddito globale dell'intera azienda.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 26 aprile, 1910, n. CLXXXVI e decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1291, rimangono in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 marzo 1921, n. 411, *che modifica lo statuto organico dell'Istituto di credito agrario per la Liguria.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1919, n. 802, che autorizza provvedimenti per il credito agrario in Liguria;

Visto l'art. 15 dello statuto organico dell'Istituto di credito agrario per la Liguria, approvato con il Regio decreto 3 settembre 1913, n. 1125;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo capoverso dell'art. 15 dello statuto organico dell'Istituto di credito agrario per la Liguria, approvato con il R. decreto 3 settembre 1915, n. 1125, è sostituito il seguente:

Il direttore ha la firma dell'Istituto. Quando il posto di direttore risulti vacante, e in tutti i casi di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni di direttore saranno esercitate temporaneamente da un impiegato dell'Istituto all'uopo designato annualmente dal Consiglio di amministrazione. All'impiegato designato per la sostituzione del direttore sarà corrisposto, per tale incarico, un assegno annuo fisso di L. 500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI.

Visto. *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 3 aprile 1921, n. 449, *che impone un dazio di uscita sul pesce fresco d'ogni sorta esportato dalla Tripolitania.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il decreto Governatoriale 10 dicembre 1911, che ristabilisce i dazi doganali in Tripolitania e in Cirenaica;

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749 e il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il R decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le Colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È imposto un dazio d'uscita di Lit. 3 per quintale sui pesci freschi d'ogni sorta esportati dalla Tripolitania.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo **osservare.**

Dato a Roma, addì 3 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — ROSSI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 31 marzo 1921, n. 452, *che assegna i nomi a sei cacciatorpediniere in corso di costruzione, e le inscrive nei quadri del naviglio da guerra dello Stato.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sei cacciatorpediniere tipo « La Masa » migliorato, in corso di costruzione presso la Ditta N. Odero fu Alessandro e C., di Genova, sono imposti i seguenti nomi

1° cacciatorpediniere « Generale Antonio Cantore »;
2° idem « Generale Antonio Chinotto »;
3° idem « Generale Achille Papa »;
4° idem « Generale Antonino Cascino »;
5° idem « Generale Marcello Prestinari »
6° idem « Generale Carlo Montanari ».

Con tali nomi le suddette siluranti saranno inscritte nei quadri del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 10 aprile 1921, n. 461, *che apporta modificazioni al regolamento sugli assegni speciali di bordo approvato con R. decreto 16 maggio 1907, n. 406.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 maggio 1907, n. 406, che approva il regolamento sugli assegni speciali di bordo, ed i successivi decreti che lo modificano, specialmente il R. decreto 5 agosto 1920, n. 1122;

Udito il Consiglio superiore di marina, il quale ha dato parere in massima favorevole;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a nuove disposizioni il ministro della marina ha facoltà di apportare per circostanze speciali, un aumento sino alla misura di lire tre giornaliere sulle paghe dei cuochi e dei maestri di casa delle mense di bordo, stabilite dal R. decreto 5 agosto 1920, n. 1122.

Art. 2.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.